



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 7/2014

Sommario

Premessa	2
Super ACE per le imprese che si quotano	2
Credito d'imposta sui nuovi investimenti	2
IRAP: cuneo ridotto per le imprese "verdi"	3
Dal 2015 diritto Camerale ridotto del 50%	4
Meno controlli nelle S.r.l.	4

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Super ACE per le imprese che si quotano

L'art. 19, del D.L. n. 91/2014¹, ha introdotto una maggiorazione dell'incentivo alla ricapitalizzazione delle imprese (ACE), nell'esercizio di ammissione alla quotazione e nei due successivi, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Per le eccedenze di ACE, inoltre, il citato decreto, ha previsto che, a partire dal 2014, è possibile procedere alla conversione in crediti d'imposta da utilizzare per il versamento dell'IRAP.

La legge di stabilità 2014 aveva già introdotto un'accelerazione dell'ACE per il triennio 2014-2015-2016, portando il coefficiente di calcolo della detassazione, rispettivamente, al 4%, al 4,5% e al 4,75%.

Le società che quoteranno le azioni in mercati regolamentati italiani, o di Paesi Ue o aderenti allo Spazio economico europeo, potranno usufruire, nell'esercizio di quotazione e nei due successivi, di un moltiplicatore del 40% da applicare all'incremento patrimoniale rilevante realizzato in ciascuno di questi tre periodi rispetto all'esercizio precedente. Non è, invece, soggetta alla maggiorazione la base ACE accumulata negli esercizi anteriori.

* * *

Credito d'imposta sui nuovi investimenti

L'art. 18, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 («Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»), ha introdotto, a regolare il nuovo bonus investimenti in beni strumentali, un credito d'imposta e non più una forma di detassazione.

¹ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 24 giugno 2014.

Il credito spetta agli imprenditori che effettueranno, entro il 30 giugno 2015, investimenti (di importo unitario non inferiore a Euro 10.000) in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

I beni strumentali interessati sono solo quelli compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, con esclusione quindi dei beni immateriali e degli immobili.

Il calcolo dell'agevolazione fiscale è specularmente a quello della detassazione Tremonti, prevedendosi, infatti, che l'importo del credito sia pari al *"15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali...realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore"*.

Per le imprese con attività inferiore ai cinque anni (c.d. *"start-up"*) viene disposto che il calcolo dell'eccedenza di investimenti rispetto alla media degli anni precedenti coinvolga i soli esercizi intercorsi dalla loro costituzione, sempre con facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto, invece, calcoleranno il credito d'imposta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

Si segnala, inoltre, che il bonus fiscale andrà ripartito in tre rate annuali di pari importo e utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento.

* * *

IRAP: cuneo ridotto per le imprese "verdi"

Il D.L. n. 91/2014 modifica, inoltre, le regole sull'IRAP e dispone che le deduzioni dal valore della produzione alle imprese agricole rientranti nel reddito agrario (persone fisiche e società semplici) spettano nella misura del 50%. In particolare, trattasi della deduzione di 7.500 euro (elevata a 13.500 se i dipendenti sono donne o di età fino a 35 anni), per ogni dipendente a tempo indeterminato. Per le regioni del Sud e isole la deduzione è aumentata a Euro 15.000/21.000. Questa deduzione si applicherà anche per i lavoratori a tempo determinato con almeno 150 giornate annue e sulla base di un contratto almeno triennale. L'agevolazione è condizionata all'autorizzazione della UE.

* * *

Dal 2015 diritto Camerale ridotto del 50%

L'art. 29, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, ha stabilito che a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del decreto l'importo del diritto annuale a carico delle imprese è ridotto del 50%. Il diritto annuale, previsto dall'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella della sede principale devono versare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio. Le imprese con sede legale all'estero devono pagare alla Camera di commercio di iscrizione il diritto per ogni unità locale o sede secondaria.

* * *

Meno controlli nelle S.r.l.

L'art. 20, comma 8, del D.L. n. 91/2014, ha abolito del tutto la norma (già contenuta nell'art. 2477 del Codice civile) per la quale le funzioni di controllo (con la nomina del collegio sindacale o del sindaco unico o del revisore) dovevano essere attivate una volta che il capitale sociale avesse raggiunto la soglia minima prevista per costituire una società per azioni. Prima dell'entrata in vigore del citato decreto, nel caso di S.r.l. con capitale sociale pari o superiore a Euro 120.000 doveva procedersi con la nomina dell'organo di controllo. Ora, al contrario, scompare ogni correlazione tra capitale sociale della S.r.l. e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo. In altre parole, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo sussiste solo nelle seguenti fattispecie:

- S.r.l. obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- S.r.l. che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (ad esempio: che controlla una Spa);
- S.r.l. che, per due esercizi consecutivi, abbia superato due delle seguenti soglie dimensionali:
 - almeno 4 milioni 400 mila euro di attivo dello stato patrimoniale;
 - almeno 8 milioni 800 mila euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

* * *

Incremento della tassazione sulle rendite finanziarie

Il D.L. n. 66/2014 ha previsto, a partire dal primo luglio 2014, l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26%, con l'eccezione dei titoli di Stato dei Paesi c.d. "white list" (che restano al 12,5%).

La misura è automatica e valida anche per i redditi derivanti da obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie, maturati a partire dal 1 luglio 2014, indipendentemente dalla data di emissione dei titoli. Dal primo luglio, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, l'aliquota di tassazione passa al 26% anche per i redditi diversi di natura finanziaria (con esclusione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate).

Anche per il risparmio gestito (fondi comuni, gestioni patrimoniali) il passaggio è automatico e sarà il gestore a calcolare quanta parte dei guadagni è maturata con la vecchia aliquota e quanta dopo il rincaro.

Resta al 12,5% l'aliquota sui titoli pubblici (come titoli del debito pubblico, Boc, Bor, Bop, buoni fruttiferi postali emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti) e titoli equiparati, emessi da organismi internazionali.

* * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti



Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta

